



Principi generali per l'erogazione di aiuti finanziari alle associazioni culturali amatoriali secondo l'art. 10 dell'ordinanza per attenuare l'impatto economico del coronavirus (COVID-19) nel settore della cultura (ordinanza COVID cultura)

1. Scopo degli aiuti finanziari

L'erogazione di aiuti finanziari alle associazioni culturali amatoriali serve ad attenuare l'impatto economico del coronavirus (COVID-19) nel settore della cultura.

Gli aiuti finanziari hanno lo scopo di compensare i danni finanziari causati dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di manifestazioni.

2. Aveni diritto

Hanno diritto ad aiuti finanziari le associazioni ai sensi dell'articolo 60 segg. del Codice civile formate da operatori culturali attivi non professionalmente nell'ambito della musica e del teatro. Si considerano attivi non professionalmente nel settore della cultura gli operatori culturali che traggono dalla loro attività artistica meno della metà del loro sostentamento o che dedicano meno della metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. È determinante lo statuto dell'associazione. L'attività culturale deve essere esercitata regolarmente (commento del DFI all'art. 2 lett. e dell'ordinanza COVID cultura).

3. Sussidiarietà

Conformemente all'ordinanza COVID cultura, gli aiuti finanziari alle associazioni culturali amatoriali sono sussidiari agli altri diritti. Coprono cioè i danni finanziari per i quali non esiste altra copertura (p. es. da parte di un'assicurazione, del Cantone o del Comune).

Le associazioni richiedenti forniscono tramite autodichiarazione informazioni veritiere e complete su tutte le richieste avanzate nei confronti di terzi per indennità in relazione con il coronavirus.

4. Causalità e orizzonte temporale

Sono risarcibili tutti i danni causati dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento volontario o imposto di manifestazioni fino alla data di inoltro della richiesta, se è presente un nesso causale con i provvedimenti statali per la lotta al coronavirus (COVID-19). Per misure statali si intendono le prescrizioni disposte dalle autorità federali, cantonali e comunali.

I danni finanziari relativi a manifestazioni all'estero possono essere risarciti se sono soddisfatti tutti gli altri requisiti per il diritto a prestazioni.

È possibile fare valere i danni insorti tra il 28 febbraio 2020 e il 20 maggio 2020, come anche i danni per manifestazioni che avrebbero dovuto svolgersi più avanti (entro e non oltre il 31 agosto 2020); in quest'ultimo caso, l'annullamento deve essere stato deciso entro e non oltre il 20 maggio 2020.

La causalità è valutata in base a una semplice autodichiarazione del richiedente nell'ambito della procedura di richiesta.

5. Danno e prova del danno

Sono considerati danni immediati ad esempio i costi per l'affitto di locali, le infrastrutture e le attrezzature di scena, il trasporto di strumenti, la produzione di materiale pubblicitario, la pubblicazione di annunci o l'ingaggio di operatori culturali professionisti (direttori d'orchestra, solisti, direttori di coro, regia, ecc.). Sono prese in considerazione anche eventuali entrate non realizzate a causa di offerte, ingressi o ingaggi non riscossi, a condizione che fossero destinati principalmente al finanziamento delle attività dell'associazione. Non possono invece essere fatti valere come danni i sussidi non ottenuti dalla mano pubblica, compresi quelli provenienti dalle lotterie, né le donazioni non effettuate da parte di uno sponsor. Lo stesso vale per i costi che, in caso di rinvio della manifestazione, non devono più essere sostenuti (ad esempio per i costumi o la scenografia).

Non esiste alcuna graduatoria temporale o materiale dei diritti delle associazioni e degli operatori culturali professionisti. Se un'associazione intende far valere come danno a proprio carico il pagamento di un operatore culturale da essa ingaggiato, deve fornire la prova dell'avvenuto pagamento oppure, se il pagamento è previsto in un secondo tempo, la dichiarazione di cessione dell'operatore culturale a favore dell'associazione.

Il richiedente deve rendere credibile l'annullamento, il rinvio o ridimensionamento della manifestazione. Il danno finanziario immediato deve essere adeguatamente documentato (p. es. con copie delle fatture per i costi effettivamente sostenuti); le entrate non realizzate a causa di offerte e ingressi non riscossi devono essere rese plausibili (p. es. fornendo i conteggi relativi ad eventi simili dell'anno precedente).

6. Entità dell'aiuto finanziario

Gli aiuti finanziari ammontano al massimo a 10 000 franchi. L'importo effettivo è determinato in base ai seguenti criteri:

- entità del danno finanziario per l'associazione;
- numero di soci attivi.

Gli importi degli aiuti finanziari versati sono arrotondati al migliaio.

7. Esecuzione

Le seguenti associazioni sono competenti per l'esecuzione dell'erogazione degli aiuti finanziari alle associazioni culturali amatoriali:

- Associazione bandistica svizzera (ABS): per tutte le richieste nell'ambito della musica strumentale;
- Unione svizzera dei cori (USC): per tutte le richieste nell'ambito del canto;
- Federazione centrale filodrammatica svizzera: per tutte le richieste da parte di compagnie teatrali, compagnie di danza e gruppi folcloristici della Svizzera tedesca e romancia;
- Federazione svizzera delle società teatrali amatoriali (FSSTA): per tutte le richieste da parte di compagnie teatrali, compagnie di danza e gruppi folcloristici della svizzera romanda e italiana.

Le associazioni competenti per l'esecuzione si coordinano fra loro e consultano le altre associazioni attive nel loro ambito. Nell'ambito della musica strumentale vengono consultate in particolare la Società federale delle orchestre (SFO), l'Associazione Svizzera dei Tamburini e Pifferi (ASTP) e l'Associazione svizzera della musica popolare (ASMP), nell'ambito del canto l'Associazione svizzera di jodel (ASJ) e nell'ambito del teatro la Federazione svizzera dei costumi (FSC). Se le associazioni consultate partecipano alla valutazione delle richieste, gli eventuali oneri sono indennizzati dall'associazione competente per l'erogazione degli aiuti finanziari.

Le associazioni adottano misure adeguate per garantire che le richieste non vengano valutate e approvate da esponenti dell'associazione richiedente, in modo da evitare conflitti di interesse.

8. Inoltro delle richieste e comunicazione

Le richieste devono essere inoltrate presso l'associazione competente entro il 20 maggio 2020. Il/la richiedente è il/la presidente dell'associazione richiedente. La richiesta avviene tramite il modulo indicato dall'UFC.

Le associazioni competenti per l'esecuzione informano adeguatamente riguardo alla possibilità di inoltrare una richiesta.

9. Obbligo d'informazione e di trasparenza del richiedente

Le associazioni competenti per l'esecuzione obbligano i richiedenti a fornire informazioni veritiere e complete nelle loro richieste. I richiedenti sono tenuti a comunicare espressamente tutte le richieste a terzi per indennità in relazione con il coronavirus (COVID-19) e a presentare spontaneamente entro cinque giorni lavorativi le eventuali decisioni all'associazione competente. I richiedenti vanno informati sulle conseguenze penali previste dal Codice penale (truffa e falsità in atti) e dalla legge sui sussidi in caso di violazione dell'obbligo d'informazione e di trasparenza. I Cantoni devono esigere il rimborso di indennità eventualmente versate a torto.

10. Scambio dei dati

Nella procedura di richiesta le associazioni competenti per l'esecuzione chiedono l'autorizzazione a scambiare fra loro e con tutti gli enti federali, cantonali e comunali competenti i dati in relazione all'esecuzione dell'ordinanza COVID cultura.

11. Prassi

I dubbi in merito all'interpretazione e all'esecuzione dell'ordinanza COVID cultura e dei presenti principi generali sono costantemente raccolti e analizzati dalle associazioni competenti per l'esecuzione.

Le associazioni sottopongono all'UFC le proprie proposte di interpretazione per una discussione delle questioni aperte. Se necessario, l'UFC decide in merito alle questioni interpretative e integra i presenti principi generali.

12. Procedura

Non sussiste alcun diritto delle associazioni a prestazioni secondo l'ordinanza COVID cultura. Le associazioni competenti per l'esecuzione decidono liberamente in merito all'erogazione di prestazioni. Le vie legali sono escluse ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3 dell'ordinanza COVID cultura.

Le decisioni sono comunicate ai richiedenti per iscritto. A questo scopo, l'UFC fornisce un modello alle associazioni.

UFC / 02.04.2020